

**COMUNITA' COLLINARE
PICCOLO ANFITEATRO MORENICO
CANAVESANO**

CAPITOLATO SPECIALE D'AFFIDAMENTO

PER LA GESTIONE

**DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE
DI MERCENASCO**

ANNO SCOLASTICO 2015/2016

ART. 1 -- OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO

L’Unione Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano affida in appalto il trasporto scolastico per gli alunni residenti nel Comune di Mercenasco.

Il servizio dovrà essere effettuato utilizzando il mezzo di proprietà del Comune di Mercenasco che verrà concesso in comodato d’uso gratuito all’affidatario.

ART. 2 -- DURATA DELL’AFFIDAMENTO

Il presente affidamento avrà durata di un anno scolastico con inizio contestualmente alle attività scolastiche (data presunta 14 settembre 2015) e durerà fino alla chiusura dell'anno scolastico (data presunta 9 giugno 2016).

L’impresa si impegna ad iniziare il servizio nella data assegnata anche in pendenza di formale stipula del contratto.

ART.3 – POSSIBILITA’ DI RINNOVO DEL CONTRATTO

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte della stazione appaltante.

La stazione appaltante qualora ne ravvisi l’opportunità potrà richiedere la prosecuzione del servizio per un ulteriore anno scolastico. L’opzione sarà esercitata mediante richiesta scritta alla ditta aggiudicataria entro il mese di aprile 2016.

In caso di rinnovo la ditta aggiudicataria avrà diritto alla revisione prezzi come indicato nel successivo art. 5

ART 4 -- PREZZO A BASE DI GARA.

L’importo unitario posto a base di gara è di € 12500 per ciascuna giornata di effettivo servizio, di cui € 1,00 per oneri di sicurezza per rischi di interferenza, non soggetti a ribasso. Il valore stimato dell’appalto è di € 21.500,00 oltre IVA.

Al prezzo offerto in sede di gara verrà dedotto l’importo giornaliero di € 7,00 quale rimborso dei costi di bollo, assicurazione e revisione del mezzo affidato in comodato d’uso

Detto importo è stimato con riferimento alla data di pubblicazione del bando di gara, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs 163/2006 e tenendo, altresì, conto nella determinazione dell'importo, di tutte le possibili opzioni previste e della possibilità di rinnovo del contratto, come sopra esplicitato.

ART. 5 -- REVISIONE PREZZI

In caso di rinnovo del contratto per il secondo anno, è consentita la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 1664 del c.c.

Laddove non risultassero disponibili i dati di cui all'art. 7 comma 4 lett. C) e comma 5 del D.lgs. 163/2006, la revisione periodica dei prezzi viene effettuata assumendo come riferimento generale l'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo FOI-famiglie operai e impiegati.

L'eventuale richiesta di revisione di prezzi dovrà essere inoltrata alla stazione appaltante mediante raccomandata A/R e allegando la documentazione dimostrativa, prima del 31 luglio per valere dall'anno scolastico successivo. La mancata richiesta, entro i termini di cui sopra, si intenderà come conferma dei prezzi vigenti.

ART.6 -- MODALITA' DI ESCUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio verrà effettuato utilizzando il mezzo di proprietà del Comune di Mercenasco (n°35 posti a sedere) che verrà concesso in comodato d'uso gratuito all'impresa affidataria, per tutta la durata dell'affidamento.

I giorni di effettuazione del servizio saranno quelli del calendario disposto dalle autorità scolastiche. A titolo puramente indicativo si presumono n. 172 giorni di svolgimento del servizio.

Il servizio dovrà essere espletato secondo gli orari ed i percorsi indicati nell'allegato prospetto – parte integrante e sostanziale del presente capitolato speciale d'affidamento - e sarà utilizzabile solo dagli alunni che ne faranno richiesta.

Nell'organizzazione del servizio l'affidatario dovrà attenersi alle eventuali disposizioni che verranno impartite nel corso dell'anno dal Responsabile del Servizio.

Il servizio deve essere svolto in modo da trasportare gli alunni in tempo utile a rispettare gli orari di entrata e di uscita antimeridiane e pomeridiane

Il numero esatto degli alunni trasportati verrà reso noto alla ditta affidataria entro l'inizio dell'anno scolastico.

La ditta si obbliga a fornire all'autorità scolastica ed alla stazione appaltante, di volta in volta, immediata comunicazione di tutti gli incidenti in cui è incorsa durante lo svolgimento del servizio

appaltato come: sinistri e collisioni ed altro, qualunque importanza essi rivestono ed anche quando nessun danno si sia verificato.

E' vietato il trasporto sugli scuolabus di persone diverse da quanto sopra specificato, salvo eventuali deroghe autorizzate dalla stazione appaltante.

L'autista deve essere dotato di telefono cellulare al fine di garantire la tempestiva comunicazione in caso di necessità, senza l'abbandono del mezzo medesimo e dei minori trasportati.

ART. 7 -- SERVIZIO DI VIGILANZA SUGLI AUTOMEZZI

Sul mezzo impiegato per il trasporto dei bambini della scuola dell'infanzia è garantita dal Comune la presenza di una persona adibita alla sorveglianza dei passeggeri durante il tragitto.

ART.8 -- VARIAZIONI DI PERCORSO E ORARI

I percorsi di cui all'allegato vengono forniti a titolo puramente indicativo, sulla base dell'attuale situazione, e potranno subire cambiamenti e modifiche in base al numero degli studenti da trasportare, a sopravvenute modifiche dei percorsi, a diversa determinazione dei calendari scolastici, anche in relazione alle decisioni assunte dalle autorità competenti (si fa rinvio al successivo art.10 del suddetto capitolato).

Al fine di ottimizzare il servizio la ditta affidataria, sentita l'Amministrazione, potrà effettuare parziali accorpamenti e/o suddivisione degli itinerari predetti.

Durante l'anno scolastico, a causa di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze imprevedibili, gli orari di entrata ed uscita potranno subire variazioni.

ART.9 -- CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio di cui all'oggetto è da considerarsi a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potrà essere abbandonato. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio, ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, la stazione appaltante potrà sostituirsi all'affidatario per l'esecuzione d'ufficio del servizio con rivalsa delle spese a carico dell'affidatario e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e l'eventuale risarcimento dei danni.

Il suddetto servizio è altresì da considerarsi servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 della L. 12.6.1990 n. 146 "Norme sull'esercizio del diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali". In caso di sciopero, pertanto, dovrà essere rispettata la suddetta normativa.

ART. 10 -- SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'amministrazione comunale si riserva, in caso di accertata e motivata impossibilità ad assicurare il regolare svolgimento del servizio dovuta ad es. a impraticabilità delle strade altre cause di forza

maggiore la facoltà di sospendere, anche temporaneamente, l'erogazione del servizio in questione, dando, anche solo telefonicamente, l'opportuno preavviso all'utenza ed all'affidatario

ART. 11 -- AUMENTI E RIDUZIONE DEL SERVIZIO

La stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Nell'ipotesi in cui intervengano fatti che dovessero determinare una riduzione delle prestazioni superiore al 20%, l'Amministrazione comunale e l'Impresa si incontreranno per rivedere le condizioni economiche del contratto.

ART. 12 -- PERSONALE - OBBLIGHI DELLA DITTA

Il servizio sarà svolto dalla Ditta con proprio personale, in possesso della necessaria patente di guida D C.A.P. KD ovvero CQC (carta di qualificazione del conducente).

Il personale addetto ai servizi di cui all'oggetto sarà socio e/o dipendente della Ditta affidataria, con la quale unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.

La Ditta è obbligata ad applicare, nei confronti di tutto il personale dipendente occupato nelle prestazioni di cui al presente capitolato, sia dipendente, sia socio lavoratore il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalla normativa vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale di categoria sottoscritto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Non è ammessa l'applicazione del salario convenzionale.

La Ditta affidataria si impegna ad operare ogni utile tentativo per assorbire nel proprio organico il personale in possesso dei requisiti e già operante nei servizi oggetto del presente capitolato.

L'affidataria è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

L'affidataria è tenuta a valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei propri lavoratori e di attuare, per quanto di competenza, le misure di prevenzione e protezione che ne conseguono.

La stazione appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione delle spettanze qualora non sussista idonea attestazione rilasciata dall'autorità competente e comprovante l'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi e di ogni altro onere in materia di legislazione del lavoro.

La Ditta si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge n. 146/1990 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge.

L'inottemperanza di tali obblighi, accertata dall'Amministrazione o a questa segnalata da altri enti, può essere causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione sospenderà i pagamenti ai sensi di legge. Il pagamento delle somme accantonate non avverrà fino quando gli enti competenti non avranno accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per gli accantonamenti di cui sopra la ditta non potrà opporre eccezioni e non avrà titolo ad alcun risarcimento.

In ogni caso, l'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato.

I conducenti dovranno essere identificabili mediante l'esposizione di un tesserino di riconoscimento e dovranno mantenere in servizio un comportamento di assoluta correttezza e decoro verso l'utenza.

La stazione appaltante ha la facoltà di richiedere alla ditta stessa la sostituzione dell'autista che, ad insindacabile e motivato giudizio dell'Amministrazione, risulti non idoneo o inadatto sia sotto il profilo della sicurezza sia sotto gli aspetti della disponibilità psicologica con gli utenti del servizio.

In tal caso la ditta dovrà procedere alla sostituzione con urgenza comunque non oltre 3 giorni dalla segnalazione.

La ditta appaltatrice dovrà comunicare l'elenco dei dipendenti in servizio prima dell'inizio dell'anno scolastico e ogni qualvolta subentrino variazioni e/o sostituzioni di personale. E' fatto obbligo alla ditta appaltatrice di presentare, prima dell'inizio del servizio, copia delle patenti di guida e CAP dei conducenti.

ART. 13 -- ULTERIORI ONERI A CARICO DELLA DITTA

Per l'esecuzione del servizio, oltre a quanto prescritto in altri punti del presente capitolato, l'affidatario si impegna a rispettare quanto segue, i cui oneri sono, ad esclusivo e totale carico della Ditta affidataria e compresi nel prezzo dell'affidamento :

- Assicurare il servizio dall'inizio del contratto fino al termine dello stesso;
- Effettuare i percorsi stabiliti. Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari indicati dalla stazione appaltante, se non a seguito di espressa autorizzazione, oppure per cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate agli uffici comunali. Ugualmente non sono consentite soste o fermate durante lo svolgimento del percorso per
- effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e quant'altro comporti ritardo nello svolgimento del servizio;
- Garantire la continuità del servizio, servendosi dei mezzi e delle risorse ritenute necessarie quali, ad esempio, la disponibilità di mezzo sostitutivi.

- trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo, curandosi di garantirne la salita e discesa dal mezzo nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza. L'autista non potrà lasciare i minori davanti alle scuole ove i cancelli non risultino ancora aperti. L'obbligo di vigilanza sui minori terminerà nel momento in cui i minori, entrando nel plesso scolastico, vengono presi in consegna dal personale ausiliario della scuola. L'affidatario è tenuto a rispondere, oltre che del ritardo nell'adempimento o nell'esecuzione del trasporto, di qualsiasi sinistro che colpisca persone e cose;
- sostenere i costi derivanti da percorrenze, estranee agli itinerari indicati dal Comune, effettuate per qualunque tipo di manutenzione dei mezzi;
- spese di accesso dalla sede dell'azienda al luogo di partenza del servizio e viceversa;
- spese di stipulazione e registrazione del contratto;
- spese non elencate ma necessarie per la regolare e completa attuazione del servizio.

ART. 14 -- RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA – ASSICURAZIONI.

L'affidatario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

Ogni responsabilità per danni, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esse connesse, derivanti a cose e a terzi, compreso il Comune, sarà senza riserve ed eccezioni a carico della ditta.

E' fatto dunque obbligo all'affidatario di mantenere la stazione appaltante, sollevata e indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.

Grava altresì sull'affidatario l'obbligo - da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'affidamento - di produrre, almeno dieci giorni prima dell'inizio del servizio, a copertura dei rischi di cui sopra, apposita polizza RCT per danni a persone e cose

ART. 15 -- GARANZIA FIDEIUSSORIA O DEFINITIVA.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, la Ditta affidataria del servizio depositerà, all'atto della firma del contratto, la cauzione definitiva in una delle forme consentite dalla legge, pari al 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile,

nonché l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la stazione appaltante abbia dovuto avvalersi, in tutto od in parte durante l'esecuzione del contratto. Tale cauzione sarà restituita alla conclusione dell'affidamento ed a seguito di avvenuto riscontro e verifica di ogni ragione contabile; nel caso in

cui la Ditta affidataria rifiutasse di stipulare il contratto o si rifiutasse di eseguire la fornitura o trascurasse in modo grave l'adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato, L'Amministrazione potrà, in pieno diritto, risolvere ogni rapporto con la Ditta stessa, a maggiori spese di questa, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione definitiva; resta salvo per la stazione appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la somma risultasse insufficiente;

ART. 16 -- RIDUZIONE DELLA GARANZIA.

In materia di riduzione della garanzia trova applicazione l'art.40, comma 7 del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

In caso di associazione temporanea di concorrenti sia orizzontale che verticale, se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.

ART. 17 -- VIGILANZA E CONTROLLO

L'Amministrazione, fermo restando che ogni responsabilità in ordine all'espletamento dell'affidamento e a quanto ad esso annesso e connesso farà sempre totalmente ed esclusivamente carico all'Affidatario, si riserva comunque ogni e più ampia facoltà di controllo sulla corretta effettuazione del servizio e gli stessi saranno effettuati alla presenza di almeno un rappresentante della Ditta affidataria. In particolare, potranno essere effettuati controlli per accertare il rispetto degli orari, l'idoneità del personale posto alla guida degli autoveicoli.

E' fatto altresì obbligo all'Affidatario di esibire tutti gli atti e documenti di cui l'Amministrazione faccia richiesta.

La ditta acconsente a far viaggiare sui mezzi adibiti al servizio, personale addetto alla sorveglianza. Tutto quanto attiene all'assunzione, pagamenti, assicurazioni del personale di sorveglianza è, in tal caso a carico del Comune.

ART. 18 -- PENALITÀ

E' fatto obbligo alla ditta di iniziare il servizio entro la data prestabilita.

Ove si verificano inadempienze della ditta nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla stazione appaltante penali in relazione alla gravità delle inadempienze e all'importo delle prestazioni non eseguite. Le penali verranno comminate mediante nota di addebito a valere sulla prima fatturazione utile, previa contestazione scritta da parte dell'Amministrazione.

Si stabiliscono le seguenti penali:

1. per ritardi nell'arrivo degli alunni presso le rispettive sedi scolastiche o di prelievo degli stessi dalle medesime sedi, superiori a 10 (dieci) minuti: penale di € 250,00 dopo la contestazione del terzo ritardo;

2. per mancata o parziale percorrenza del tragitto prescritto e/o mancata effettuazione della corsa, non preventivamente autorizzata: € 500,00 algiorno.

Verranno inoltre addebitate le ulteriori spese che l'Amministrazione dovrà sostenere per supplire al mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

Alla contestazione dell'inadempienza da parte della stazione appaltante, la ditta ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, nel termine perentorio di otto giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Entro trenta giorni l'Amministrazione trasmette alla ditta l'esito dell'esame delle controdeduzioni e l'eventuale penale da trattenere dalla prima rata in scadenza. Trascorsi trenta giorni, le controdeduzioni si intendono accolte.

Qualora le penali addebitate fossero più di quattro la stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., sospendendo inoltre i pagamenti procedendo alla richiesta dei danni all'affidatario medesimo.

Oltre che nei casi previsti dalla vigente normativa, la ditta incorre nella decadenza dall'affidamento del servizio quando venga a perdere i requisiti di idoneità per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada. In ogni caso, comporta la decadenza dell'affidamento la reiterata violazione degli obblighi in materia di sicurezza dell'ambiente di lavoro.

L'Amministrazione, oltre all'applicazione della penale, ha comunque la facoltà di esperire ogni azione ritenuta utile o necessaria per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

ART. 19 -- RIFUSIONE DANNI E SPESE.

Oltre che per il pagamento delle relative penali previste al precedente articolo del presente capitolato, l'Amministrazione potrà effettuare appositi prelievi dal deposito cauzionale, ove previsto, ovvero trattenute sui pagamenti dovuti alla Ditta appaltatrice, per far fronte ad ogni danno che potrà essergli derivato da inadempimento degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato.

ART. 20 -- RISOLUZIONE

Qualora la ditta risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Capitolato speciale, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa notificazione scritta alla ditta.

Considerata la rilevanza Istituzionale dei servizi svolti, la ditta affidataria dovrà garantire, a pena di immediata ed automatica risoluzione contrattuale, la continuità dei servizi previsti dal presente capitolato.

La risoluzione del contratto, fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di assicurare l'esecuzione del servizio, affidando il servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Fatto salvo quanto genericamente stabilito dall'art. 1453 c.c., in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché all'articolo precedente, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti fattispecie:

- A. apertura di una procedura di fallimento a carico della ditta o coinvolgimento della stessa in procedure concorsuali;
- B. messa in liquidazione o cessione dell'azienda, non autorizzata dall'Amministrazione;
- C. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi locali;
- D. interruzione non giustificata del servizio o mancato inizio nella data indicata;
- E. subaffidamento del servizio;
- F. revoca delle licenze o di qualsiasi tipo di autorizzazione;
- G. in caso di frode o grave inadempimento rispetto agli obblighi contrattuali.

Ai sensi del secondo comma dell' art. 1456 c.c., ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando la stazione appaltante dichiara alla ditta che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la stazione appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni. Ai sensi dell'art. 1454 c.c., quando, nel corso del contratto, la stazione appaltante accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale l'impresa affidataria si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

L'Amministrazione può recedere unilateralmente dal contratto per motivi di pubblico interesse con preavviso di trenta giorni, previo pagamento all'affidatario delle prestazioni già eseguite e del decimo dei servizi rimasti da eseguire.

ART. 21 -- FATTURAZIONE E PAGAMENTO.

La Ditta affidataria potrà emettere fatture a cadenza mensile.

Il pagamento verrà effettuato sulla base di regolari fatture emesse dalla Ditta affidataria conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia nonché dal presente atto.

Al pagamento delle fatture, che dovranno pervenire presso l'Ufficio Protocollo dell'Unione, si procederà nel rispetto delle disposizioni di legge, previa verifica del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria nonché dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi di cui al precedente articolo 13 del presente capitolato, e comunque a 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nei pagamenti la Ditta affidataria avrà diritto esclusivamente agli interessi di mora misurati al tasso legale ex art. 1284 c.c.

Art. 22 -- CLAUSOLE PARTICOLARI

Legge n. 136/2010 art. 3:

L'affidatario, ai sensi di quanto prescritto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei pagamenti, dovrà comunicare in sede di affidamento, nella busta dei documenti, la forma di tracciabilità che intende adottare (conto corrente bancario, ecc.) potendo utilizzare anche normali conti correnti bancari che l'impresa utilizza anche ad altri fini.

L'affidatario, in sede di affidamento, dovrà presentare una dichiarazione con la quale autorizza la ditta appaltante ad utilizzare il fax, per trasmissioni dirette, e dovrà inoltre comunicare, se in possesso, l'e mail di posta certificata, sempre per la trasmissioni dirette.

D.l. 187/2010 art. 7 comma 4

L'articolo 7, comma 4, del d.l. n. 187/2010 ha sostituito il comma 5 dell'articolo 3 stabilendo che, "ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante".

ART.23 – CONTROVERSIE.

Per qualunque controversia nascente dal presente affidamento sarà esclusivamente competente il foro di Ivrea.

ART.24 -- CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.

Fatto salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere

notificata all'Amministrazione debitrice, ed a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia. Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art.117.

ART. 25 -- SUBAPPALTO

E' vietato subappaltare il servizio assunto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

ART. 26 -- DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE

Ai sensi dell'art. 47 Cod. civ. la ditta appaltatrice elegge domicilio presso il recapito indicato nell'offerta o, se diverso, presso quello indicato in sede di sottoscrizione del contratto d'affidamento. Al domicilio sono indirizzate tutte le eventuali comunicazioni o notifiche (anche in formato elettronico) relative al contratto d'affidamento.

ART. 27 -- SPESE CONTRATTUALI

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dalla vigente normativa ed a quelle specificate nel presente capitolato, sono a carico dell'affidatario tutte le spese di contratto, che sarà stipulato in forma di lettera-contratto, quali bolli ecc, nessuna esclusa e di ogni altra imposta e spesa inerente l'esecuzione del servizio.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti si fini della stipula del contratto e non si presenti alla data e nei luoghi fissati per la stipulazione del contratto senza alcuna valida giustificazione o non presenti la garanzia/cauzione nei termini assegnati, L'Ente

appaltante lo dichiarerà decaduto ed aggiudicherà l'affidamento al concorrente che segue in graduatoria.

ART.28 – OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI

L'affidataria sarà tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanati, dai pubblici poteri in qualsiasi forma, anche se in contrasto con le disposizioni del presente capitolato, nella materia oggetto del presente affidamento e con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di trasporti pubblici ed al possesso dei requisiti per i conducenti di autobus adibiti al servizio appaltato.

Nulla potrà essere richiesto e preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al precedente comma.













ART. 29 -- NORME DI GARANZIA











Le disposizioni di legge e le altre disposizioni previste dal presente capitolato non sono derogabili.

ART. 30 -- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti dalla ditta saranno raccolti presso la Comunità Collinare – per le finalità di gestione della gara e saranno trattati in maniera automatizzata o non automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. I dati saranno comunque conservati e, eventualmente, utilizzati per altre gare/trattative. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, pena l'esclusione dalla gara. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della citata legge, tra i quali figura il diritto all'accesso dei dati che lo riguardano e il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Amministrazione – Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Amministrativo.

Orario Scuolabus Mercenasco

	ANDATA da lunedì a venerdì	RITORNO Lunedì e venerdì	RITORNO martedì e venerdì	RITORNO Lun/Mar/Gio
Alunni SCUOLA MEDIA				
Villate	 7,30.	 13,25	 14,25	 16,20
Mercenasco	 7,40.	 13,15	 14,15	 16,10
Strambino	 7,50.	 13,00	 14,00	 16,00
Alunni SCUOLA	ANDATA da lunedì	RITORNO venerdì		RITORNO Da lunedì

PRIMARIA Mercenasco Villate Scarmagno Alunni SCUOLA MATERNA Villate Mercenasco	a venerdì		a giovedì
	 8,00	 12,50	 16,55
	8,10	12,40	 16,45
	 8,25	12,30	 16,30
	ANDATA		RITORNO
	da lunedì		da lunedì
	a venerdì		a venerdì
	 8,30		 16,55
	 8,40		 16,45

Le fermate resteranno per la fase iniziale quelle dello scorso anno:

- **Mercenasco:** Via C. Battisti 2 (vicino Pluriuso), Via C. Battisti 31 (Municipio)
- **Villate:** Via IV Novembre 22, Via IV Novembre 12